

FONDAZIONE DI VENEZIA
STATUTO
Approvato dal Consiglio Generale il 25.05.2017
e approvato dal MEF il 07.07.2017

TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE E DURATA

Art. 1

1. La “Fondazione di Venezia”, denominata di seguito Fondazione, istituita con decreto del Ministro del Tesoro del 5 giugno 1992, la cui originaria denominazione “Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia” fa parte del patrimonio storico, è una persona giuridica privata, senza fine di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale ed è sottoposta alla vigilanza prevista dalla legge.
2. La Fondazione è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Venezia, istituita con provvedimento del Podestà di Venezia in data 11 gennaio 1822, nella quale venne accorpata con decorrenza 1 gennaio 1988 la Banca Popolare Santo Stefano di Portogruaro.
3. La Fondazione trae origine dal conferimento dell’azienda bancaria nella Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A., effettuata con atto pubblico in data 23 giugno 1992.
4. La Fondazione è disciplinata dal d. lgs. 153/1999 e dalle ulteriori vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del codice civile per quanto applicabili, oltre che dal presente statuto, definito in aderenza alla Carta delle fondazioni adottata dall’ACRI ed al Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015.

Art. 2

1. La Fondazione ha sede in Venezia e ha durata illimitata.

Art. 3

1. Scopo della Fondazione è la promozione della società civile e del capitale umano, nella dimensione storica, sociale, economica e culturale di Venezia e delle sue proiezioni.
2. Per il raggiungimento di tale scopo, la Fondazione indirizza le proprie attività istituzionali in Italia e all’estero a fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico preminentemente nel campo dei processi formativi, di ricerca e culturali, e comunque nei settori dell’educazione, istruzione e formazione, della ricerca scientifica e tecnologica, dell’arte, attività e beni culturali. Essa può altresì indirizzare le proprie attività istituzionali negli altri settori ammessi di cui all’art.1, comma 1, lett c bis), del D.Lgs. 153/99.
La Fondazione assicura una equilibrata destinazione delle risorse con preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
3. La Fondazione esercita le attività istituzionali attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o con la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, interessati.
4. La Fondazione può coordinare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione a istituzioni od organizzazioni nazionali e internazionali. Essa può altresì promuovere l’istituzione di persone giuridiche di diritto comune ai sensi del libro primo del codice civile, nonché la costituzione di società ai sensi del libro quinto del codice civile, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 4, commi 2, 3 e 4.
5. La Fondazione, inoltre, può compiere nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie e opportune per il perseguimento dei propri fini nei limiti di legge e di statuto.
6. La Fondazione assicura il rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni di attuazione.

Art. 4

1. Allo scopo di assicurare trasparenza alla propria attività, adeguata motivazione alle proprie scelte e la più ampia tutela possibile agli interessi perseguiti nonché la migliore utilizzazione delle proprie risorse, la Fondazione determina, con regolamento approvato dal Consiglio Generale, le modalità e i criteri che presidono allo svolgimento delle attività istituzionali, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, in conformità con un piano pluriennale di programmazione; nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, primo comma, del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all’art. 11 del Protocollo d’intesa richiamato all’articolo 1.
2. La Fondazione può esercitare, con contabilità separata, attività d’impresa direttamente strumentale ai fini statutari esclusivamente nei settori rilevanti ai sensi dell’art. 1, primo comma, lett. d) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, e detenere partecipazioni anche di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di tali imprese.
L’investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall’art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

FONDAZIONE DI VENEZIA
STATUTO
Approvato dal Consiglio Generale il 25.05.2017
e approvato dal MEF il 07.07.2017

3. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo in enti e società anche diversi da quelli indicati nel comma precedente, al fine di ottenere un'adeguata redditività, nel rispetto del principio di diversificazione del rischio di investimento.
4. Ai fini dei commi precedenti il controllo sussiste nelle ipotesi previste dall'art. 6 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 153/99 (fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs. n. 153). Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato D.Lgs. n. 153.

TITOLO II
GESTIONE DEL PATRIMONIO E DESTINAZIONE DEL REDDITO

Art. 5

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dal patrimonio originario;
 - b) dalle riserve obbligatorie e dalle riserve facoltative, autorizzate dall'Autorità di Vigilanza;
 - c) dai contributi, conferimenti e altre liberalità, che eventualmente possano pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché per assegnazione da parte dello Stato o di altri enti pubblici, esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio per volontà del dante causa.
2. La Fondazione opera secondo principi di trasparenza e moralità e di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, impiega il medesimo sulla base di una adeguata pianificazione strategica in modo da ottenerne un'adeguata redditività, anche attraverso la diversificazione degli investimenti, dandone evidenza nel bilancio di esercizio.

Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art.2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa richiamato all'articolo 1.

La Fondazione può altresì investire parte del patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività nei casi previsti dalle norme.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

Le modalità organizzative interne per la gestione del patrimonio vengono disciplinate con apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.5 del D.Lgs. 17.5.1999, n. 153 ed in coerenza con i contenuti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'intesa richiamato all'articolo 1.

La Fondazione può affidare la gestione, anche parziale, del proprio patrimonio agli intermediari autorizzati dalla legge.

La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee limitate esigenze di liquidità. In ogni caso l'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

Art. 6

1. La Fondazione destina al perseguimento dei propri fini istituzionali nei settori rilevanti indicati nell'art. 3, comma 2, la parte prevalente del proprio reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve previste come obbligatorie a questo fine da norme di legge e da relativi provvedimenti dell'autorità di vigilanza.

FONDAZIONE DI VENEZIA
STATUTO
Approvato dal Consiglio Generale il 25.05.2017
e approvato dal MEF il 07.07.2017

2. La Fondazione destina la restante parte del reddito agli altri fini istituzionali, al reinvestimento o ad accantonamento e riserva facoltativi in conformità con quanto deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio Generale.
Il reddito residuo viene destinato infine alle erogazioni previste da specifiche norme di legge.
3. E' vietata ogni distribuzione o assegnazione sotto qualsiasi forma di utili, di patrimonio e di qualsiasi altra utilità economica ai componenti degli organi della Fondazione e ai suoi dipendenti, salva la corresponsione di indennità e compensi per amministratori, sindaci e dipendenti.

TITOLO III
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 7

1. Gli organi della Fondazione sono:
 - a) il Consiglio Generale;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Collegio dei Revisori;
 - d) il Presidente.Il Presidente della Fondazione assicura il coordinamento fra gli organi e presiede il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione.
2. Le cariche negli organi statuari, ivi compreso il Presidente, non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo; a tali fini non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purchè per causa diversa dalle dimissioni volontarie; in ogni caso non si può escludere dal computo più di un mandato parziale.
3. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.
4. Nella composizione degli organi deve venir assicurata la presenza del genere meno rappresentato.
5. La Fondazione garantisce nei propri organi la presenza di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza, nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'ente. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti gli organi sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale, nel quale sono tra l'altro specificati le competenze e i profili professionali richiesti, che sono idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale indicati in Statuto.

TITOLO IV
CONSIGLIO GENERALE

Art. 8

Il Consiglio Generale è composto da 14 Consiglieri ed è presieduto dal Presidente della Fondazione. I Consiglieri sono nominati dal Consiglio Generale, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, secondo la seguente composizione:

- a) uno designato dalla Città metropolitana di Venezia;
 - b) tre designati dal Comune di Venezia;
 - c) uno designato dal Comune di Portogruaro;
 - d) uno designato dall'Università Ca' Foscari di Venezia;
 - e) uno designato dall'Università Iuav di Venezia;
 - f) uno designato dai Presidenti di almeno 5 organizzazioni di volontariato rappresentative della realtà metropolitana veneziana da individuarsi dal Consiglio Generale;
 - g) due designati dai Presidenti di almeno cinque associazioni culturali rappresentative della realtà metropolitana veneziana da individuarsi dal Consiglio Generale;
 - h) due designati dai Presidenti di associazioni imprenditoriali della Provincia di Venezia rappresentati negli organi esecutivi della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare;
 - i) due cooptati dallo stesso Consiglio Generale, come espressione di personalità di chiara ed indiscussa fama, che per apporto di professionalità, competenza ed esperienza, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.
2. Per ciascuna delle designazioni di cui alle lettere f), g), e h) dovrà essere indicata una terna di candidati all'interno della quale il Consiglio Generale nominerà un Consigliere Generale.
 3. La nomina a componente del Consiglio Generale non comporta rappresentanza degli enti dai quali essa proviene.

FONDAZIONE DI VENEZIA
STATUTO
Approvato dal Consiglio Generale il 25.05.2017
e approvato dal MEF il 07.07.2017

4. I componenti del Consiglio Generale devono essere scelti secondo criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità, di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato per almeno un quadriennio una rilevante esperienza – scientifica, culturale, organizzativa o professionale – in soggetti operanti nei settori di intervento della Fondazione, nonché nei campi economico e finanziario. Il possesso di tali requisiti verrà esplicitato nell'atto di designazione in modo da consentire al Consiglio Generale la obbligatoria verifica dei medesimi nell'atto di nomina dei consiglieri; analoga verifica il Consiglio Generale attuerà preventivamente per i consiglieri nominati ai sensi della lettera g) del precedente primo comma.
5. Nell'ipotesi in cui l'ente a cui spetta la designazione non provveda alla stessa entro 45 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, la richiesta verrà riformulata con immediatezza affinché l'ente a cui spetta la designazione vi provveda entro ulteriori 45 giorni dalla ricezione di tale seconda richiesta. Nell'ipotesi in cui l'ente non provveda entro tale secondo termine, la designazione verrà effettuata dal Prefetto di Venezia, che dovrà esprimersi entro 45 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Nel caso ciò non avvenisse, la titolarità della designazione viene rimessa all'ente a cui originariamente sarebbe spettata.
Al Consigliere designato con tale procedura e nominato dal Consiglio Generale si applica l'art. 9, primo comma. Tuttavia al termine del mandato la titolarità della designazione del nuovo Consigliere torna all'ente originario.
6. Il Consiglio Generale nomina, nell'ambito dei propri membri, un Vice Presidente, che dura in carica fino alla scadenza del suo mandato di Consigliere.
7. Periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione, in conformità a quanto stabilito all'art. 8, comma 4, del Protocollo richiamato all'art. 1.

Art. 9

1. I componenti del Consiglio Generale restano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.
2. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, un componente del Consiglio Generale cessi dalla carica prima del termine di durata del mandato, il Presidente, senza indugio, provocherà la designazione del nuovo Consigliere da parte dell'ente che aveva designato il componente cessato e la conseguente nomina una volta verificata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 8, comma 3, ovvero, sentito il Vice Presidente, provocherà la nomina da parte del Consiglio Generale stesso per i Consiglieri dal medesimo direttamente cooptati. Al nuovo Consigliere si applica il comma 1. del presente articolo.

Art. 10

1. Il Consiglio Generale:
 - a) provvede alla nomina dei componenti del Consiglio Generale stesso, sia su designazione degli enti indicati all'art. 8, lett. da a) a f), sia mediante la cooptazione prevista dall'art. 8, lett. g);
 - b) nomina il Presidente della Fondazione, anche al di fuori dei propri componenti;
 - c) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei medesimi, e del Collegio dei Revisori, anche al di fuori dei propri componenti;
 - d) nomina il Vice Presidente del Consiglio Generale fra i suoi componenti e può revocarlo da tale carica per giustificato motivo;
 - e) dispone la sospensione e la decadenza dei propri componenti nei casi previsti dallo statuto e dalla legge;
 - f) può revocare, con giustificato motivo, il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio dei Revisori;
 - g) delibera eventuali azioni di responsabilità nei confronti del Presidente e dei componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
 - h) delibera le modificazioni dello statuto, la trasformazione, e la fusione della Fondazione;
 - i) delibera annualmente il piano pluriennale delle attività istituzionali, indicandone le priorità, gli strumenti di intervento e di indirizzo e i programmi dell'attività della Fondazione e verifica la sua puntuale attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - j) delibera annualmente le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - k) delibera il Documento Programmatico Previsionale su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - l) approva, su proposta del Presidente della Fondazione, il Regolamento di cui all'art. 4, primo comma, e all'art. 5, secondo comma, nonché gli altri eventuali regolamenti interni;
 - m) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio;
 - n) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'esercizio dell'attività di impresa ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente statuto;
 - o) delibera, per gli enti e le società indicati dall'art.4, comma 2, del presente statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni e gli indirizzi per l'esercizio del diritto di voto negli organi preposti alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - p) determina annualmente, sentito il Collegio dei Revisori, l'ammontare delle medaglie di presenza dei propri componenti e l'ammontare delle medaglie di presenza e dei compensi del Presidente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, per la durata del mandato, del Collegio dei Revisori;

FONDAZIONE DI VENEZIA
STATUTO
Approvato dal Consiglio Generale il 25.05.2017
e approvato dal MEF il 07.07.2017

- q) determina, sentito il Collegio dei Revisori, la indennità di carica del Presidente della Fondazione;
- r) autorizza, nei limiti di legge e sentito il Collegio dei Revisori, la stipula di contratti assicurativi per i componenti degli organi, escludendo comunque dalla copertura del rischio i casi di dolo e colpa grave.
2. Il Consiglio Generale può istituire Commissioni tecniche e scientifiche consultive anche a carattere permanente formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, definendone i compiti, la durata, le modalità di funzionamento nonché, sentito il Collegio dei Revisori, gli eventuali compensi. Possono essere chiamati a far parte delle Commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione; per la partecipazione di tali componenti sono riconosciuti esclusivamente trattamenti indennitari collegati alla effettiva partecipazione ai lavori delle Commissioni ed alle spese sostenute.
3. Il Consiglio Generale può costituire, su argomenti riferiti ai precedenti punti da h) a r) del primo comma di questo articolo, gruppi di lavoro con funzioni istruttorie e referenti, composti da un numero di propri membri inferiore al quorum di cui al comma 3 del successivo art.11, definendone i compiti, la durata, le modalità di funzionamento ed i trattamenti indennitari collegati alla effettiva partecipazione ai lavori ed alle spese sostenute.

Art. 11

1. Il Consiglio Generale si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione, con cadenza trimestrale e comunque ogniqualvolta quest'ultimo lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto, con l'indicazione dei punti da mettere all'ordine del giorno, almeno cinque componenti ovvero il Collegio dei Revisori. Alla seduta sono sempre invitati a partecipare i componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente comunica annualmente ai componenti del Consiglio Generale e del Collegio dei Revisori le date delle sedute previste per l'anno. Tale calendario annuale delle sedute è spedito a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima riunione dell'anno, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio Generale e del Collegio dei Revisori
Con le medesime forme sono convocate le riunioni non in calendario.
In corso d'anno i singoli avvisi di convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, sono spediti ai destinatari, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo fax o posta elettronica, affinché risulti prova dell'avvenuta trasmissione, al recapito a tal fine eletto dai singoli componenti del Consiglio Generale e del Collegio dei Revisori.
In casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata in qualsiasi altra forma, affinché risulti prova dell'avvenuta comunicazione ai destinatari, anche senza il rispetto del suddetto termine, ma comunque con un preavviso di almeno 24 ore.
Con le medesime modalità le comunicazioni sono inviate anche ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei Consiglieri che, ancorché nominati, risultano temporaneamente sospesi dall'esercizio delle funzioni inerenti la carica.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti. Per le delibere riguardanti la nomina dei componenti del Consiglio Generale, del Presidente della Fondazione, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica con diritto di voto.
5. Per le delibere aventi per oggetto la revoca, l'azione di responsabilità, le modifiche statutarie, la trasformazione, lo scioglimento, la fusione e l'approvazione dei regolamenti previsti dallo statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica, a eccezione di quanto previsto nel comma seguente.
6. Per le delibere aventi per oggetto la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori, è necessario il voto favorevole della totalità dei componenti in carica.
7. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
8. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente del Consiglio Generale, le riunioni sono presiedute dal consigliere più anziano. A tal fine si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio Generale; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.
9. Le funzioni di Segretario del Consiglio Generale vengono assunte dal Consigliere di nomina più recente presente alla riunione, il quale può farsi coadiuvare dal Segretario del Consiglio di Amministrazione ovvero da personale della Fondazione.
10. I verbali delle sedute del Consiglio Generale sono redatti dal Segretario e sono firmati da chi ha presieduto e dal Segretario stesso; ogni consigliere può chiedere la verbalizzazione di dichiarazioni di breve durata o che siano allegati al verbale sintetici interventi scritti.
11. I verbali e gli estratti dei medesimi fanno prova delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio; gli estratti devono essere sottoscritti dal Presidente o da un suo delegato per autenticazione.
12. Le deliberazioni su argomenti riguardanti le persone che rivestono cariche nella Fondazione sono assunte con l'astensione del consigliere interessato.
13. A parziale deroga di quanto previsto dal presente articolo, le riunioni del Consiglio Generale possono avvenire anche mediante il ricorso a sistemi di collegamento a distanza, in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione

FONDAZIONE DI VENEZIA
STATUTO
Approvato dal Consiglio Generale il 25.05.2017
e approvato dal MEF il 07.07.2017

che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, loro resi noti o comunque affrontati nella riunione. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

TITOLO V
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 5 Consiglieri di Amministrazione nominati dal Consiglio Generale ed è presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Vicepresidente.
2. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. Il mandato dei Consiglieri di Amministrazione viene a naturale scadenza con l'approvazione del bilancio del quarto esercizio dalla loro nomina. I Consiglieri di Amministrazione debbono possedere i requisiti di onorabilità previsti per i componenti del Consiglio Generale e debbono essere in possesso di una comprovata esperienza gestionale acquisita mediante l'esercizio, per almeno un quadriennio, di attività di gestione in enti o società operanti nei settori indicati nell'art. 3, primo comma, del presente Statuto o di dimensione operativa analoga a quella della Fondazione.
3. Alla scadenza del mandato quadriennale ovvero nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, un consigliere di amministrazione cessa dal proprio incarico prima della scadenza del termine di durata del mandato, il Presidente della Fondazione convoca senza indugio il Consiglio Generale per le conseguenti deliberazioni.
Al nuovo Consigliere si applica il comma 2 del presente articolo.
4. Il Consiglio nomina un Segretario del Consiglio.

Art. 13

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, presso la sede della Fondazione o altrove, a iniziativa del Presidente, almeno ogni mese o quando lo richiedano almeno due consiglieri o il Collegio dei Revisori, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata o comunicazione fax o posta elettronica, ai componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori almeno 48 ore prima della data stabilita.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere calendarizzate e comunicate con le medesime modalità previste dall'art. 11, comma 2, per il Consiglio Generale.
In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata con un preavviso di almeno 24 ore.
2. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
3. Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
4. Le deliberazioni sono assunte con voto palese.
5. Delle riunioni e delle deliberazioni viene redatto, a cura del segretario, processo verbale, sottoscritto dal segretario medesimo e da chi presiede la riunione; ogni consigliere può chiedere la verbalizzazione di brevi dichiarazioni o che siano allegati al verbale interventi scritti.
6. A parziale deroga di quanto previsto dal presente articolo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire anche mediante il ricorso a sistemi di collegamento a distanza, in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, loro resi noti o comunque affrontati nella riunione. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario.

Art. 14

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione non riservati ad altri organi. Lo stesso svolge altresì funzioni di proposta o di impulso dell'attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Generale.
2. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente o ad altro suo componente determinando i limiti della delega.
Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.
3. Sono di esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
 - a) le proposte da sottoporre al Consiglio Generale;
 - b) la predisposizione del bilancio annuale;
 - c) la formulazione dei programmi esecutivi annuali volti ad attuare il piano pluriennale deliberato dal Consiglio Generale;
 - d) l'acquisto o la cessione delle partecipazioni;

FONDAZIONE DI VENEZIA
STATUTO
Approvato dal Consiglio Generale il 25.05.2017
e approvato dal MEF il 07.07.2017

- e) l'affidamento dell'incarico di revisione contabile a un soggetto autorizzato;
- f) l'attribuzione della funzione direttiva apicale per il coordinamento e la direzione delle attività esecutive della Fondazione;
- g) l'erogazione di importi superiori al limite a tal fine stabilito dal Consiglio di Amministrazione stesso.

TITOLO VI
PRESIDENTE

Art. 15

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale e dura in carica quattro anni. Il mandato del Presidente viene a naturale scadenza con l'approvazione del bilancio del quarto esercizio dalla nomina. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, il Presidente cessi dalla propria carica prima della scadenza del mandato, il Vice Presidente del Consiglio Generale dovrà convocare senza indugio il Consiglio Generale per la nomina di un nuovo Presidente. Al nuovo Presidente si applica la durata del mandato di cui alla comma 1.
2. Il Presidente:
 - a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
 - b) svolge compiti di stimolo e di coordinamento dell'attività della Fondazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
 - c) convoca e presiede il Consiglio Generale;
 - d) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione prendendone parte con voto deliberativo;
 - e) provvede, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti del Consiglio Generale, a darne comunicazione agli enti cui spetta la nomina;
 - f) esercita le funzioni allo stesso delegate dal Consiglio di Amministrazione.
3. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente, d'intesa con il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, eccetto che per le materie di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 14, comma 3, può prendere determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, portandole in ratifica alla prima seduta utile del Consiglio medesimo.
4. Il Presidente può delegare di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di Amministrazione e ai dipendenti.
5. Il Presidente ha, inoltre, la facoltà di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio.
6. Ai fini delle previsioni riguardanti la incompatibilità, il conflitto di interessi, l'onorabilità, la decadenza e la sospensione di cui agli articoli da 17 a 21 del presente statuto, il Presidente della Fondazione ~~ha~~ è dotato delle attribuzioni del componente del Consiglio Generale e riferisce al Consiglio Generale medesimo.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 7, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
8. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento dello stesso ovvero dell'assenza o impedimento di chi doveva procedere alla sostituzione.
9. Nei casi di vacanza della carica di Presidente, si procede come nei casi di assenza o impedimento.

TITOLO VII
COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 16

1. Spettano al Collegio dei Revisori le attribuzioni stabilite dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, nonché dal D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dal Consiglio Generale. I Revisori debbono possedere i requisiti richiesti dal vigente ordinamento per il controllo legale dei conti nelle società per azioni.
3. I Revisori restano in carica per la durata di quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
4. Il Collegio dei Revisori elegge nel suo seno il Presidente.
5. I Revisori devono assistere alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre. Le riunioni del Collegio possono avvenire anche mediante il ricorso a sistemi di collegamento in teleconferenza o e in videoconferenza e, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio.
7. In caso di decadenza ovvero cessazione dalla carica di un revisore, il Presidente della Fondazione provvede senza indugio a convocare il Consiglio Generale per la sua sostituzione. Al nuovo revisore si applica il comma 3 del presente articolo.
8. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio dei Revisori devono essere trascritti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio.

FONDAZIONE DI VENEZIA
STATUTO
Approvato dal Consiglio Generale il 25.05.2017
e approvato dal MEF il 07.07.2017

TITOLO VIII
INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 17

1. Nessun componente di un organo della Fondazione può far parte di altro organo della stessa. Il componente di un organo che accetta la nomina in altro organo decade dal primo con l'accettazione della nomina.
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente il Presidente della Fondazione convoca e presiede le riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, se il Presidente della Fondazione è nominato fra i membri del Consiglio Generale, il Presidente stesso, entro cinque giorni dalla nomina, attiva la procedura di cui all'art. 9, comma 2, per la reintegrazione del numero dei consiglieri nominati per designazione esterna o per cooptazione.
3. Coloro che ricoprono la funzione direttiva apicale non possono far parte di alcun organo della Fondazione.
4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
5. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo ex art. 27 quater legge 27/12. Si intendono concorrenti le società che, per dimensione e localizzazione, assumono rilievo potenziale nella tutela della libertà di concorrenza nei mercati (*vedi C. Cost. 301/2003*).
6. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.
7. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali siano presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.
8. I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Art. 18

1. La carica di componente del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e la carica direttiva apicale non possono essere assunte da colui che:
 - a) ricopra cariche nei governi nazionale, regionali, provinciali e comunali ovvero le abbia dismesse da meno di dodici mesi;
 - b) ricopra cariche elettive nel Parlamento nazionale ed europeo e nelle Assemblee legislative regionali ovvero le abbia dismesse da meno di dodici mesi;
 - c) ricopra – o abbia ricoperto nell'ultimo anno precedente all'assunzione della carica - cariche elettive nei consigli comunali e provinciali, sia Presidente o componente del Consiglio circoscrizionale, Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione dei consorzi fra enti locali, Presidente o componente dei Consigli e delle giunte delle unioni di comuni, Consigliere di Amministrazione o Presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 D. lgs. 267/2000, Presidente o componente degli organi delle comunità montane;
 - d) sia amministratore, ricopra cariche negli organi di controllo, sia dipendente o collaboratore con contratto di collaborazione organica, anche a tempo determinato, degli enti cui compete il potere di designazione dei componenti del Consiglio Generale della Fondazione;
 - e) sia dipendente in servizio della Fondazione oppure di enti o società direttamente controllati dalla stessa;
 - f) sia amministratore di organizzazioni di soggetti destinatari di interventi organici e permanenti della Fondazione, per nomina che non derivi dai poteri di designazione assegnati alla Fondazione in conseguenza di una partecipazione rilevante nelle organizzazioni e nei soggetti stessi;
 - g) ricopra funzioni di indirizzo, amministrazione, controllo o direzione in altre fondazioni bancarie.
2. La disposizione di cui alla lettera d) del comma precedente non si applica comunque al professore universitario di ruolo, rispetto all'Università di appartenenza. La disposizione di cui alla lettera e) del comma precedente non si applica comunque al titolare della funzione direttiva apicale;
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori non può essere assunta da coloro i quali
 - a) si trovino rispetto alla Fondazione nelle condizioni di cui all'art. 2399, primo comma, del codice civile;

FONDAZIONE DI VENEZIA
STATUTO
Approvato dal Consiglio Generale il 25.05.2017
e approvato dal MEF il 07.07.2017

- b) siano - o siano stati nell'ultimo anno precedente all'assunzione della carica - membri del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo, assessori o consiglieri regionali, provinciali o comunali, presidenti di provincia, sindaci, presidenti o componenti del Consiglio circoscrizionale, Presidenti o componenti del Consiglio di Amministrazione dei consorzi fra enti locali, presidenti o componenti dei Consigli e delle giunte delle unioni di comuni, Consiglieri di Amministrazione o Presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 D. lgs. 267/2000, presidenti o componenti degli organi delle comunità montane;
 - c) siano dipendenti in servizio o collaboratori con contratto di collaborazione organica anche a tempo determinato della Fondazione oppure di enti o società controllati dalla stessa, inclusa comunque la società bancaria conferitaria, ovvero degli enti cui compete il potere di designazione dei componenti del Consiglio Generale della Fondazione;
 - d) siano amministratori o svolgano funzioni di controllo negli enti cui compete il potere di designazione dei componenti del Consiglio Generale della Fondazione ovvero di organizzazioni di soggetti destinatari di interventi organici e permanenti della Fondazione;
 - e) ricoprano funzioni di indirizzo, amministrazione, controllo o direzione in altre fondazioni bancarie.
4. La carica di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e la carica direttiva apicale non possono inoltre essere assunte dal coniuge, dai parenti e dagli affini fino al quarto grado dei componenti gli organi della Fondazione e dei titolari della funzione direttiva apicale.

Art. 19

Conflitto di interessi

1. Il componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori nonché il titolare della funzione direttiva apicale che, in una determinata operazione, abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della Fondazione, deve darne immediata notizia all'organo di appartenenza – al Consiglio di Amministrazione per il titolare della funzione direttiva apicale – e al Presidente del Collegio dei Revisori e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

TITOLO IX

ONORABILITA'

Art. 20

1. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori nonché la funzione direttiva apicale coloro i quali:
- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) si trovino, se componenti del Collegio dei Revisori, nelle condizioni previste dall'art. 2399, secondo comma, del codice civile;
 - c) non siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161, e successive modificazioni ovvero dei requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

TITOLO X

DECADENZA E SOSPENSIONE

Art. 21

1. Costituiscono cause di decadenza dei componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori nonché dalla titolarità della funzione direttiva apicale: a) la mancanza o il venir meno dei requisiti richiesti per la nomina; b) la mancata partecipazione, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento dichiarato per iscritto, alle riunioni dell'organo di appartenenza o, nel caso dei revisori, alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione; c) la partecipazione a deliberazioni riguardanti operazioni per le quali avevano un interesse in conflitto con quello della Fondazione.
2. I componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dichiarati decaduti ai sensi del comma 1, lett. b), non possono essere chiamati a far parte di organi della Fondazione nei 5 anni successivi.
3. Le cause di incompatibilità, previste dagli articoli 17 e 18 del presente statuto, sopravvenute alla nomina costituiscono cause di sospensione immediata dall'esercizio delle funzioni e diventano cause di decadenza se non vengono rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi.
4. Il componente del Consiglio Generale che, per un determinato periodo di tempo, abbia comprovata impossibilità per motivi di ufficio o di pubblico impegno a partecipare ai lavori del Consiglio Generale, deve darne notizia al Presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio dei Revisori e può temporaneamente sospendere la propria partecipazione ai lavori del Consiglio Generale per il periodo indicato.

FONDAZIONE DI VENEZIA
STATUTO
Approvato dal Consiglio Generale il 25.05.2017
e approvato dal MEF il 07.07.2017

5. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di Consigliere generale, di Consigliere di amministrazione e di revisore e dalla funzione direttiva apicale le situazioni previste dall'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161; in tal caso l'eventuale revoca viene iscritta fra le materie da trattare nella prima successiva riunione del Consiglio Generale.
6. Il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori verificano, ciascuno per i propri componenti e il Consiglio di Amministrazione per il titolare della funzione direttiva apicale, la sussistenza dei requisiti richiesti, le eventuali cause, che debbono essere oggetto di immediata comunicazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, di incompatibilità, di sospensione e di decadenza dei propri componenti e assumono entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

TITOLO XI
PERSONALE

Art. 22

1. Il rapporto di lavoro con i dipendenti della Fondazione è regolato dalle disposizioni della legge che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti da privati.
In particolare il Consiglio Generale stabilisce quale sia il contratto collettivo di lavoro di diritto privato al quale fare riferimento per la disciplina analitica del rapporto di lavoro dei dipendenti della Fondazione, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di adottare uno specifico regolamento del personale.
2. La funzione direttiva apicale attribuita dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri di comprovata professionalità, in relazione alle esigenze gestionali della Fondazione stessa, sovrintende all'organizzazione della Fondazione. Essa non può essere ricoperta da colui che svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può delegare alla funzione direttiva apicale tutti i poteri per la gestione dei rapporti di lavoro degli altri dipendenti ovvero quegli specifici poteri che ritiene opportuno delegare.
3. I dipendenti con funzioni direttive della Fondazione esercitano le funzioni che vengono loro attribuite dal Consiglio di Amministrazione, salvo il conferimento della delega di cui al comma quattro.
4. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può delegare alla funzione direttiva apicale e ai dipendenti con funzioni direttive l'attuazione delle proprie delibere, conferendo altresì, ove ritenuto necessario, i relativi poteri di rappresentanza, non solo per singoli atti, ma anche per materie e a tempo indeterminato, salvo revoca. I dipendenti con funzioni direttive apicali ai quali vengano conferiti tali poteri sono assoggettati alle medesime incompatibilità proprie dei titolari della funzione direttiva apicale.
5. Per i titolari della funzione direttiva apicale valgono le modalità riguardo ai requisiti, alle incompatibilità e ai conflitti di interesse di cui agli articoli da 17 a 21 del presente Statuto.
6. Al Consiglio di Amministrazione spetta la verifica dei requisiti, delle incompatibilità, delle cause di sospensione e decadenza nonché l'adozione di ogni provvedimento che riguardi il titolare della funzione direttiva apicale, il quale a sua volta dovrà dare all'organo immediata notizia delle cause di sospensione, decadenza e incompatibilità che lo riguardano.

TITOLO XII
COMPENSI E RIMBORSI SPESE

Art. 23

1. I corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa richiamato all'articolo 1.
Ai componenti del Consiglio Generale spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo e per le ulteriori attività compiute nell'interesse della Fondazione nella misura e con le modalità fissate dal Consiglio Generale medesimo, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori.
2. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e al Presidente della Fondazione spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi e per le ulteriori attività compiute nell'interesse della Fondazione nella misura e con le modalità fissate dal Consiglio Generale.
3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente della Fondazione spetta un compenso fisso, comprensivo per il Presidente dell'indennità di carica, stabilito su base annuale dal Consiglio Generale, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori.
4. Al Presidente della Fondazione spetta una indennità di carica definita dal Consiglio Generale, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori.

FONDAZIONE DI VENEZIA
STATUTO
Approvato dal Consiglio Generale il 25.05.2017
e approvato dal MEF il 07.07.2017

5. Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta un compenso fisso da corrispondere annualmente stabilito dal Consiglio Generale per la durata del mandato.
6. Ai componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori e al Presidente della Fondazione spetta altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni.

TITOLO XIII
BILANCIO, LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

Art. 24

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio dell'esercizio, comprensivo della nota integrativa redatta in aderenza al Protocollo di cui all'articolo 1, e lo comunica al Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della riunione del Consiglio Generale che deve discuterlo.
Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.
3. Il Collegio dei Revisori predispone la propria relazione e la deposita presso la sede della Fondazione almeno 10 giorni prima della riunione del Consiglio Generale.
4. Il Consiglio Generale approva il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine di un mese se particolari esigenze lo richiedono.
5. Il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto del Documento Programmatico Previsionale per l'esercizio successivo almeno 15 giorni prima della riunione del Consiglio Generale che deve discuterlo.
Il Consiglio Generale approva entro il mese di ottobre di ciascun anno il Documento Programmatico Previsionale per l'esercizio successivo.
6. Il bilancio d'esercizio e il Documento Programmatico Previsionale devono essere inviati all'Autorità di Vigilanza entro 15 giorni dalla loro approvazione.
7. Il Consiglio di Amministrazione cura la pubblicità dei bilanci e la tenuta:
 - a) del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale;
 - b) del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Collegio dei Revisori cura la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio medesimo.
9. La Fondazione tiene i libri e le scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del codice civile.

TITOLO XIV
SCIoglimento

Art. 25

1. Qualora si verifichi una causa di scioglimento della Fondazione, la liquidazione è regolata dalle norme del Libro Primo, Titolo II, Capo II del codice civile, salvo quanto previsto dall'art. 11, commi 7 e 8, del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
2. L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio di liquidazione è attribuito a enti che perseguono fini identici, o quanto meno analoghi, a quelli della Fondazione, individuati con deliberazione del Consiglio Generale, approvato dall'Autorità di Vigilanza, in conformità con quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

TITOLO XV
NORME TRANSITORIE

Art.26

Il mandato dell'organo di indirizzo e dell'organo di amministrazione in carica all'entrata in vigore del Decreto 18 maggio 2004, n. 150 e in conformità allo stesso non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'art.4, comma1, lettera i) del d. lgs. 153/1999.

Art.27

Ai membri dell'organo di indirizzo e di controllo già in carica alla data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa ACRI - MEF (22/04/2015) si applica la durata del mandato prevista dallo statuto vigente al momento della loro nomina, pari, rispettivamente, a sei ed a cinque anni.

Il mandato dei membri dell'organo di amministrazione in carica al 24/06/2016 - al fine specifico di garantire che per

FONDAZIONE DI VENEZIA
STATUTO
Approvato dal Consiglio Generale il 25.05.2017
e approvato dal MEF il 07.07.2017

tutti i successivi mandati vi sia piena corrispondenza tra la effettiva durata del mandato e la chiusura del bilancio di cui all'ultimo esercizio del mandato - viene a scadenza se nominati entro il 30 giugno all'approvazione da parte del Consiglio Generale del terzo bilancio d'esercizio, se nominati dopo il 30 giugno all'approvazione da parte del Consiglio Generale del quarto bilancio di esercizio.

Il mandato quadriennale del Presidente in carica al 24/06/2016 - al fine specifico di garantire che per tutti i successivi mandati presidenziali vi sia piena corrispondenza tra la effettiva durata del mandato e la chiusura del bilancio di cui all'ultimo esercizio del mandato - viene a scadenza all'approvazione da parte del Consiglio Generale del bilancio relativo al quarto esercizio del mandato ossia all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

Art. 28

I quattro membri del Consiglio Generale designati ai sensi delle lettere g) e h), dell'art.8, comma 1, verranno nominati mano a mano che scadrà il mandato dei membri in carica già nominati per cooptazione. Le designazioni saranno richieste una ad una ai sensi delle lettere g) e h) secondo l'ordine che deriverà dalla estrazione a sorte da effettuarsi in occasione della prima designazione, e così per le prime due e poi nello stesso ordine per la terza e la quarta.

Art. 29

1. In sede di prima applicazione della norma di cui all'art. 5, comma 2, del presente statuto, la Fondazione, in eventuale presenza di esposizione verso un singolo soggetto superiore al limite stabilito nella norma richiamata, opera ai fini della sua riduzione nei tempi, nei limiti e con le modalità previste, nei termini di cui all'art. 2, commi 8 e 9, del Protocollo d'intesa ACRI - MEF, laddove compatibili con l'esigenza di salvaguardia del valore del patrimonio.
2. In sede di prima applicazione della norma di cui all'art. 4, comma 3, del presente statuto, la Fondazione, in presenza di investimenti in imprese ed enti strumentali opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 5 del Protocollo d'intesa ai fini della loro copertura, laddove sia necessario, tenendo conto degli investimenti immobiliari e in beni mobili riconducibili alle previsioni dell'art. 7 comma 3-bis effettuati dalle imprese ed enti strumentali.